

Norme & Tributi

REGALI

Solo 28/12/19

Tre nuovi crediti d'imposta per sostituire il bonus R&S

LEGGE DI BILANCIO/1

Agevolati ricerca sperimentale, innovazione tecnologica e design

Pianificazione difficile perché l'orizzonte temporale è solo di un anno

Emanuele Reich
Franco Vernassa

Con la legge di Bilancio 2020 (commi 198-209), cambia già dal 2020 il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, finora previsto dall'articolo 3 del DL 145/2013: l'agevolazione precedentemente riconosciuta, destinata a cessare dal 2021, perde la sua vigenza già dal 2020 e viene sostituita da tre crediti d'imposta (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative), che non hanno più natura in-

di ricerca, sviluppo e innovazione», identificabili tenendo conto del Manuale di Frascati dell'Ocse (commi 200 e 203):

- in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica, ossia per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Tali attività sono identificabili sulla base del Manuale di Oslo dell'Ocse. Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, sempre nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (commi 201 e 203);

- in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (commi 202 e 203).

Spese ammissibili e utilizzo

In sintesi, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, in varia misura, le spese di personale, le quote di ammortamento e simili, le spese per contratti di ricerca extra-muros, le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, di privative industriali e simili, le spese per servizi di consulenza e le spese per materiali e forniture.

Il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione, come disposto dal comma 204; sarà inoltre necessaria una specifica comunicazione al ministero dello Sviluppo economico. In precedenza, non era prevista la rateizzazione del credito, né alcuna forma di comunicazione.

In base ai commi 205 e 206, continua a essere richiesto che l'effettivo sostenimento dei costi sia oggetto di certificazione e che le imprese beneficiarie predispongano o acquisiscano una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Cosa cambia per le agevolazioni alla ricerca e all'innovazione

La tabella riassume la norma sul credito d'imposta ricerca e sviluppo, evidenziando le novità introdotte dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 198-200, comma 203, primo periodo, 204-206), e non riguarda il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica (comma 201) e quelle di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile, della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari (comma 202)

	ANNO 2019	ANNO 2020
Soggetti interessati	Tutte le imprese (anche neo-costituite), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato	Invariato
Committenti esteri	Vi rientrano anche le imprese residenti per le attività eseguite a seguito di contratti stipulati con imprese committenti non residenti localizzate in determinati Paesi (Ue, See, Paesi white list)	Manca la specifica estensione
Misura del credito d'imposta	Pari al 25% o al 50% della base di calcolo, incrementale rispetto alla media del triennio 2012-2014	Pari al 12% della base di calcolo
Carattere incrementale	Sì, con riferimento alla media degli investimenti del triennio 2012-2014	No
Soglia minima	Spesa minima annuale di euro 30.000	Non prevista
Soglia massima annuale	Euro 10.000.000 per ciascun beneficiario	Euro 3.000.000 per ciascun beneficiario
Attività ammissibili	Si dividono in quattro categorie: a) lavori sperimentali o teorici svolti (in genere definita "ricerca di base" o "fondamentale") b) ricerca pianificata o indagini critiche (in genere definita ricerca applicata o industriale) c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale (sviluppo) d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi	Invariato Invariato Invariato È previsto un separato credito per l'innovazione tecnologica (comma 201)
Tipologia di spese agevolabili	Si dividono in sette categorie, senza maggiorazioni o limitazioni della base di calcolo, ma con diversa percentuale di credito riconosciuta (25 o 50%)	Si dividono in 6 categorie, con maggiorazioni o limitazioni della base di calcolo, ma un'unica percentuale di credito riconosciuta (12%)
Rilevanza dei costi	Se di competenza secondo l'articolo 109 del Tuir e direttamente connessi allo svolgimento delle attività di Ricerca e Sviluppo ammissibili	Invariato
Costi non agevolabili	Non sono agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti	Invariato
Ambito temporale (soggetti solari)	Esercizi 2015-2019	Esercizio 2020
Certificazione, controlli e documentazione	Il credito d'imposta è automatico e non necessita di un'istanza preventiva Sono previsti obblighi di certificazione, documentazione e predisposizione o acquisizione di relazione tecnica	È prevista una comunicazione al MISE, le cui modalità saranno oggetto di apposito decreto Invariato
Utilizzo del credito d'imposta	In compensazione, articolo 17 del Dlg 241/97 senza rateizzazione Non si applicano i limiti annuali di euro 700.000 e 250.000. L'utilizzo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti ma solo subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma	È previsto l'utilizzo in tre rate annuali Invariato
Trattamento IRES e IRAP	Non concorre alla formazione del reddito IRES e IRAP	Invariato

MANOVRA 2020:
GUIDA AL DDL
DI BILANCIO
Utilizzo
in compensazione
in tre quote
di pari importo

crementale e sono riconosciuti con percentuali e tetti diversi a seconda dell'area di attività svolta.

Le tipologie

Più nello specifico in base al comma 198, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Si evidenzia che l'orizzonte temporale, al momento limitato ad un anno, non incentiva la pianificazione pluriennale degli investimenti.

Come anticipato, sono previsti tre crediti:

- in misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, ossia per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente «Disciplina degli aiuti di Stato a favore